

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. Documenti da tenere a bordo**
- 2. Dotazioni di sicurezza obbligatoria**
- 3. Chiarimenti**
- 4. Documenti passaggio di proprietà di una imbarcazione**
- 5. Documenti in fotocopia**
- 6. Cambio ufficio marittimo di iscrizione procedura**
- 7. Natanti acquascooters**
- 8. Sci nautico**
- 9. Pesca subacquea**
- 10. Normativa vigente: documentazioni e dotazioni**

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO:

Documenti da tenere a bordo

La licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito, quando si naviga in acque internazionali devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni fra i porti nazionali, tuttavia, possono essere conservati in fotocopia autenticata. L'autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile.

Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d'assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.

Natanti

- un documento d'identità
- assicurazione "Rc": obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
- certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
- licenza d'esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.)).
- certificato d'uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo).

Imbarcazioni

- un documento d'identità
- licenza di navigazione;
- certificato di sicurezza in corso di validità;
- assicurazione "Rc";
- certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
- licenza d'esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.));

DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE:

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
 - 1 salvagente anulare con cima
-

Navigazione entro i 300 metri dalla costa

- nessuna dotazione
-

Navigazione entro 1 miglio dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
 - 1 salvagente anulare con cima
 - 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
 - estintori (solo barche senza marchio "CE")
-

Navigazione entro le 3 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
 - 1 salvagente anulare con cima
 - 1 boetta fumogena
 - 2 fuochi a mano a luce rossa;
 - fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
 - segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
 - 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
 - estintori (solo barche senza marchio "CE")
-

Navigazione entro le 6 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
 - 1 salvagente anulare con cima
 - 1 boetta luminosa;
 - 2 boette fumogena
 - 2 fuochi a mano a luce rossa;
 - 2 razzi a paracadute a luce rossa;
 - fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
 - segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
 - 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
 - estintori (solo barche senza marchio "CE")
-

Navigazione entro le 12 miglia dalla costa

- apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo);
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
- 1 salvagente anulare con cima

- 1 boetta luminosa;
 - 2 boetta fumogena
 - bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni);
 - 2 fuochi a mano a luce rossa
 - 2 razzi a paracadute a luce rossa
 - fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
 - segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
 - 1 apparato Vhf
 - 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
 - estintori (solo barche senza marchio "CE")
-

Navigazione entro le 50 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
 - 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
 - 1 salvagente anulare con cima
 - 1 boetta luminosa
 - 2 boetta fumogena
 - bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
 - 1 orologio
 - 1 barometro
 - 1 binocolo
 - cassetta pronto soccorso
 - carte nautiche della zona di navigazione
 - strumenti di carteggio
 - 3 fuochi a mano a luce rossa
 - 3 razzi a paracadute a luce rossa
 - fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
 - segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
 - 1 apparato Vhf
 - 1 riflettore radar
 - 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
 - estintori (solo barche senza marchio "CE")
-

Navigazione senza alcun limite dalla costa

- 1 Epirb
- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
- 1 orologio
- 1 barometro
- 1 binocolo
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 4 fuochi a mano a luce rossa
- cassetta pronto soccorso
- 4 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf

- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")

Fanali regolamentari

- le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;
- le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;
- le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l'abbordaggio.

Estintori

Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L'estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).

- Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia
- Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B
- Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
- Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B

Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per navi da diporto

- Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche - Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è idoneo a spegnere; per esempio la lettera "B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell'estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purché omologati anche per la classe di fuoco B.

Cassetta dei medicinali

La cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare "entro 50 miglia" e "senza alcun limite" dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo.

- 1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario da 250 cc;
- 1 flacone in vetro scuro di ammoniacca;
- 5 confezioni di bende in varie misure;
- 1 confezione di cerotto adesivo;
- 1 confezione di cerotti medicati;
- 1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;

- 1 forbice comune;
- 1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
- 1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di stecche per fratture;

Limiti di navigazione

Barche con marchio "CE"

Le unità da diporto marcate "CE" (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D. La categoria di appartenenza è riportata su una targhetta di metallo attaccata allo scafo. In relazione a ciascuna categoria le unità sono abilitate per una determinata navigazione, per la quale non si tiene conto della distanza dalla costa, ma solo delle condizioni del vento e del mare:

- categoria A: navigazione senza alcun limite;
- categoria B: navigazione d'altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.

Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

Natanti con marchio "CE": problematiche

La recente legge 172/2003, a proposito di abilitazione alla navigazione di unità marcate CE, non fa più distinzioni tra imbarcazioni e natanti. Per i natanti, quindi, sono caduti i vincoli "nazionali" che proibivano di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Tuttavia per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali è bene sapere che rimangono degli interrogativi relativi ad alcune convenzioni internazionali, che impongono a ogni unità che naviga in acque extraterritoriali l'obbligo di battere bandiera. Un obbligo che deve essere provato da idonea documentazione.

Barche senza marchio "CE"

– Natanti

- Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, eccetto le seguenti unità: jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq, che possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell'autorità marittima).
- Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l'estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto) rilasciato alle "ex imbarcazioni" cancellate dai registri marittimi; nell'estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa;

– Imbarcazioni

- possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nelle acque marittime;
- possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa nelle acque marittime e in quelle interne;

Fascia costiera

L'attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente. Si consiglia di consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.

TASSA STAZIONAMENTO

NOTE:

- 1)** La lunghezza dello scafo é intesa come fuori tutto come riporta la licenza di navigazione.
- 2)** Il bollettino di avvenuto pagamento non va esposto come invece deve essere per quello dell'assicurazione, va comunque tenuto a bordo.
- 3)** Il pagamento della tassa di stazionamento va effettuato entro il 31 maggio di ogni anno per le unità che già stazionano in mare (o antecedentemente al varo o all'ingresso dell'unità nelle acque territoriali se successivo a tale data).
- 4)** Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione per l'intero anno solare (per le nuove immatricolazioni non si paga per i mesi che precedono quello di immatricolazione, ma bensì in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) ed il dicembre dello stesso anno.

- 5) Nel caso di vendita della barca la tassa di stazionamento sarà ancora valida fino alla sua scadenza, dovrà quindi essere consegnata al nuovo proprietario dell'imbarcazione.
- 6) La tassa di stazionamento è ridotta del 15%, 30%, 45% dopo rispettivamente 5, 10, 15 anni dalla data di prima iscrizione nei registri o dell'anno di costruzione se più favorevole, maturati alla data del versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione
- 7) Per le unità a vela con motore ausiliario e le navi le tariffe sono ridotte del 50%, per i motovelieri gli importi sono ridotti di 1/3.
- 8) La riduzione tariffaria é **cumulabile** per quanto previsto ai punti **6 e 7**.
- 9) L'anzianità dell'unità decorre dalla data di prima iscrizione dovunque avvenuta. E' necessario al riguardo controllare che, in occasione dei cambi di ufficio di iscrizione, la data stessa sia stata riportata sulla nuova licenza di navigazione dell'unità nello spazio riservato alle "annotazioni". Se invece l'anzianità viene determinata con riferimento alla costruzione essa decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
- 9) Nel caso di iscrizione nei registri, per natanti a motore e a vela con motore ausiliario, assumendo questi lo stesso regime giuridico delle imbarcazioni, sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento secondo le modalità sopra illustrate per le imbarcazioni.

LUNGHEZZA cm FUORI TUTTO (Valori in Euro)

La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza fuori tutto, riportata nella licenza di navigazione, quando l'unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione ai privati (porti turistici, darsene private, ecc.). La tassa non va pagata se l'unità resta a secco l'intero anno. La ricevuta deve essere tenuta a bordo, anche se può non obbligatorio esporla come per l'assicurazione.

1. Fino a 750 cm: **EURO** 185,92;

Per l'entrata in vigore dell'EURO, il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 6 marzo 1976, n.51, dovrà pertanto così' leggersi: "L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di euro 185,92 le seguenti somme:

2. Per ogni cm eccedente i 750 e fino a 1200 cm.:

EURO - 0,77 al cm

3. Per ogni cm. eccedente 1200 e fino a 1800 cm.:

EURO - 2,07 al cm.

4. Per ogni cm. eccedente i 1800 e fino a 2400 cm.:

EURO - 3,10 al cm.

5. Per ogni cm. eccedente i 2400 cm.:

EURO - 4,13 al cm.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento può essere effettuato su appositi bollettini precompilati reperibili negli uffici postali, qualora non ve ne fosse la disponibilità, si potrà pagare con il modello tradizionale / sugli ordinari modelli di bollettini di conto corrente postale effettuando:

Versamento sul **c.c.p. n. 21524004** intestato a:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

- SEZIONE DI ROMA

riportando nella causale del versamento la seguente dizione: legge n. 171/89, specificando inoltre:

- l'anno a cui si riferisce il pagamento della tassa di stazionamento;
- tipo di imbarcazione
(Imbarcazione a: **MOTORE, VELA**)
- Numero e sigla dell'Ufficio di iscrizione **X-XX-XX**
- Lunghezza fuori tutto espressa in centimetri (cm. **XXXXX**)

- Data di immatricolazione **XX-XX-XXX** Ovvero anno di costruzione **XXXX**.

NOTA:

1) Il "tender" non è soggetto alla tassa di stazionamento e sullo scafo deve essere riportata l'indicazione "TENDER TO " seguita dalla sigla a dal numero dell'imbarcazione al cui servizio è posto.

2) Sono unità a vela con motore ausiliario, quelli il cui rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in Kw sia superiore rispettivamente a 2 o a 2,72;

3) Sono motovelieri quelle unità a propulsione mista (vela e motore) il cui rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in Kw sia superiore o uguale a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando gli appositi modelli disponibili presso gli Uffici Postali o le Autorità Marittime.

CHIARIMENTI

- Cancellazione di unità iscritte.

- L'unità tutt'ora iscritta - se rientra nella categoria natanti - può essere cancellata dietro apposita istanza in bollo da presentare all'Ufficio dove appare registrata. Alla domanda che avrà effetto a partire dalla data di presentazione stessa dovrà essere allegata la licenza di navigazione. Naturalmente con la presentazione della domanda l'unità diviene "natante" a tutti gli effetti (navigazione, se abilitato, entro 12 miglia, mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza ridotte, ecc.)

- Iscrizione delle imbarcazioni.

- E' obbligatoria per le imbarcazioni da diporto e facoltativa per i natanti. Le direttive ministeriali dispongono che le unità da diporto appartenenti alla nuova categoria natanti (se iscritte nei registri e riconosciute idonee), possano essere abilitate alla navigazione senza alcun limite, assumendo gli effetti giuridici che tale classificazione comporta (visite tecniche periodiche e occasionali, sicurezza della navigazione, atti traslativi di proprietà, tassa di stazionamento, ecc.). Il facsimile della domanda e degli adempimenti necessari possono essere richiesti all'Autorità Marittima. Alle imbarcazioni da diporto quando navigano nelle acque interne si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste per i natanti.

- Cinture di salvataggio

Conforme decreto ministeriale dell'11/5/96 sono consentite quelle con marcatura di conformità CE. Le cinture devono essere del tipo a giubbotto o a stola. Quelle a stola non devono essere inferiori al tipo 100N per adulti e non superiori a 60N per bambini. Sono consentiti i giubbotti CE modelli 100 (EN395), 150(EN396), 275(EN399). Tutte le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce retroriflettenti.

- Estintori

Non sono soggetti a scadenza. Debbono presentarsi in buono stato se dotati di manometro la lancetta deve indicare (verde=carico) che sono efficienti. Caso contrario devono essere sottoposti a revisione o sostituiti.

- Radio e TV

Come per le auto anche per le barche il canone di abbonamento alla radio e alla televisione è stato abolito.

- VHF

Chi ha disdetto il contratto con la concessionarie non può più utilizzare il VHF per il cosiddetto traffico di corrispondenza pubblica ossia per effettuare telefonate attraverso le stazioni radio costiere, ma dovrà limitare l'uso del VHF ai soli fini della sicurezza. Ovviamente in questo rientrano le chiamate agli uffici marittimi e porti e approdi. Anche se la presenza di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria, nessuna norma vieta la presenza a bordo di un telefono cellulare. Per quanto concerne la licenza d'esercizio e il nominativo internazionale (ossia le certificazioni rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Poste e della Capitaneria di Porto attraverso le concessionarie) le stesse conservano piena validità come reso evidente dalle circolari della Direzione Generale per le concessioni e autorizzazioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n. 0026523 del 30.04.97 e n.0044166 del 4.8.97. Il proprietario dell'imbarcazione deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si assume la responsabilità della funzionalità del VHF e l'impegno a limitarne l'uso ai soli fini della sicurezza della navigazione. Copia della dichiarazione deve essere inviata all'Ispettorato Territoriale delle PPTT competente. L'originale della dichiarazione va invece tenuto a bordo insieme alla licenza d'esercizio. Gli apparati di tipo portatile (cosiddetti palmari) purchè omologati sono esclusi dall'obbligo del collaudo che rimane vigente solo per le stazioni fisse. Per i nuovi utenti sia di VHF portatile che fisso è d'obbligo conseguire sia il certificato limitato di radiotelefonista sia la licenza di esercizio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

All'ispettorato Territoriale di
del Ministero delle Comunicazioni

Il sottoscritto nato a il e residente a in via
.....
di conformità al disposto degli articoli 4 e 20 della legge 4/1/68, n.15, a conoscenza delle sanzioni
previste dall'art. 26 della legge stessa, il quale prevede testualmente che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in maniera

DICHIARA :
di essere proprietario di un(natante o imbarcazione) da diporto
denominato.....(nome dell'unità), già immatricolato con il n.....che fra le dotazioni di
sicurezza obbligatorie conta anche l'apparecchio VHF con licenza di impianto radiotelefonico rilasciato
dal ministero PP.TT.

Il sottoscritto, non intendendo più effettuare del traffico telefonico, ha già dato, nei termini di legge,
disdetta del contratto con la concessionaria. Per cui, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4/1/68
n.15, essendo sempre in possesso della suddetta licenza, dichiara di voler effettuare esclusivamente
traffico di sicurezza su canale 16.

Il sottoscritto si assume la responsabilità diretta della funzionalità della stazione di bordo e l'impegno
a limitare l'uso della stessa ai soli fini della sicurezza della navigazione.

In fede
data

firma autenticata
(presso l'anagrafe del
Comune di Residenza)

DOCUMENTI PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI UNA IMBARCAZIONE DA DIPORTO

1) Titolo di proprietà che può essere costituito da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata autenticata e registrata;
- c) dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (la fattura è documento equivalente)
- d) sentenza passata in giudicato.

2) Doppia nota di trascrizione in bollo.

3) Certificato di cittadinanza e residenza (quest'ultimo in bollo) non anteriore a tre mesi

4) Versamento di €. 1,03 sul c.c.p.intestato alla SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di con
causale "Capo XV- Cap 3570 - trascrizione passaggio di proprietà imbarcazione - Sigla e n. di iscrizione

5) Versamento di €. 2,58 sul c.c.p. intestato alla SEZIONE PROVINCIALE DELLO STATO di con causale "Capo XV-
Cap 3570 - aggiornamento licenza di navigazione. N.B. I versamenti indicati ai punti 4 e 5 possono essere effettuati cumulativamente.

6) Versamento di €. 61,97 sul c.c.p..... SEZIONE PROVINCIALE DELLO STATO di con causale "Capo XV- Cap 2170

7) Licenza di navigazione (originale) Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il
certificato del Tribunale (vigenza) o della Camera di Commercio, aventi data non superiore a tre mesi. Il versamento delle somme sul capo XV
deve essere effettuato su bollettino (mod.8 quarter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di
iscrizione

NOTA DI TRASCRIZIONE

(da presentare all'Ufficio di iscrizione dell'unità)

A FAVORE DI (chi ha acquistato)..... nato a il e residente
a.....in via/piazza.....C.F..... in regime di
comunione/separazione dei beni.

CONTRO (chi ha venduto).....nato ail e residente a
..... in via/piazzaC.F.....

Si richiede la trascrizione dell'atto (indicare se atto pubblico, scrittura privata o dichiarazione
dell'alienante) in data..... autenticata dal notaio.....in
data.....mediante il quale il Sig.....vende e trasferisce al
Sig.....l'imbarcazione da diporto iscritta al n.....dei R.I.D. di.....della stazza
lorda di.....tonn. per il prezzo di €. interamente pagato.

.....Il.....

L'esibitore (firma).....

Nei porti nazionali i documenti a bordo delle unità da diporto possono essere tenuti in fotocopia autenticata.

Procedura per il rilascio :

- Documento originale e copia da autenticare;
- Domanda in bollo intesa ad ottenere fotocopia del documento;
- Marca da bollo;
- Versamento di € 1,03 sul c/c intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV - Cap. 3570".

Il versamento della somma sul Capo XV deve essere effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio competente al rilascio del documento.

DOMANDA RILASCIO FOTOCOPIA DOCUMENTI
Al Il sottoscritto..... nato a ile residente a in via/piazzaC.F.....proprietario dell'imbarcazione da diporto a motore - a vela con m.a. - motoveliero, - lunghezza f.t. cm..... - munita di motore e.b. -f.b. - e f.b. della potenza di CV.....iscritta al n.D
chiede il rilascio di copia fotostatica del (indicare) rilasciato da in data.....
Allega: a) Ricevuta di versamento di €. 1,03 sul c.c.p. n.intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato dicon causale "Capo XV- Cap. 3570 "; b)1 Marca da bollo (€. 14,62) c)Documento originale e copia.
.....li.....firma

CAMBIO UFFICIO MARITTIMO DI ISCRIZIONE PROCEDURA

- 1) Domanda in bollo (€. 14,62) al precedente ufficio d'iscrizione per trasferimento dell'unità, indicando il nuovo ufficio;
- 2) Domanda per iscrizione al nuovo ufficio;
- 3) Versamento di €. 2,07 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di con causale "Capo XV - Cap. 3570 iscrizione e rilascio licenza di navigazione per imbarcazione da diporto";
- 4) Versamento di €. 61,97 sul c.c.p. intestato alla Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato - causale : "Capo XV - Cap. 2170;
- 5) Marca da bollo da €. 14,62 (da applicare sulla nuova licenza di navigazione);
- 6) Pagamento dello stampato della nuova licenza. Il versamento delle somme deve essere effettuato sui bollettini mod. CH 8 quarter sul c.c.p. della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di nuova iscrizione.

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA PRESENTARE AL NUOVO UFFICIO DI ISCRIZIONE
Alla capitaneria di Porto diIl sottoscrittonato a.....il e residente ain via/piazza.....C.F.....proprietario dell'imbarcazione da diporto a motore/a vela con m.a./motoveliero tipo iscritta al n°.....di.....codesto R.I.D.
chiede il trasferimento dell'ufficio di iscrizione della predetta unità nei Registri della (indicare il nuovo ufficio dove si intende iscriversi).
.....liil richiedente.....

NATANTI ACQUASCOOTERS:

La legge 498/94 stabilisce che la navigazione e l'utilizzazione degli acquascooters siano disciplinate mediante Ordinanze delle Autorità Marittime Locali. Prima di prendere il largo con una moto d'acqua è pertanto necessario prendere visione dell'Ordinanza locale la quale detta norme sulle zone ove è consentita la circolazione, la distanza dalla costa e le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo. In generale, è previsto che tali mezzi possano essere impiegati in una fascia costiera compresa tra i 300 metri ed il miglio, mentre al di sotto di questo limite ne è vietata la circolazione (di tutti i natanti sia a vela che a motore) nelle ore comprese tra le ore 8.30 e le 19.30. Per l'allontanamento e l'atterraggio, si deve procedere esclusivamente entro gli appositi corridoi, a velocità ridotta al minimo (non superiore a 3 nodi). Inoltre, durante la spinta propulsiva il tubo di scarico deve rimanere sempre in immersione. Attenzione: dove non esistono corridoi l'atterraggio, gli acquascooters non possono usare il motore nella fascia dei 300 metri e pertanto dovranno essere portati al largo a rimorchio di altro natante, esclusivamente a remi. Per il rientro a riva la procedura è analoga (lo stesso dicasi per tutti gli altri natanti sia a vela che a motore).

SCI NAUTICO:

Indipendentemente dalla potenza del motore (quindi anche se inferiore ai 25 HP), oltre al conduttore munito della patente nautica, ci deve essere un'altra persona esperta nel nuoto. Oltre alle dotazioni di sicurezza previste, le unità devono essere munite durante lo svolgimento dello sci nautico, di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso il quale non deve essere di tipo approvato ma riconosciuto idoneo dalla locale Capitaneria di Porto. Le Ordinanze emanate dalle Autorità Marittime Locali, stabiliscono le modalità per esercitare lo sci nautico, che di regola è consentito in ore diurne e con tempo a mare calmo, ad una distanza di oltre duecento metri dalla linea batimetria (profondità del mare) di mt.1.60, nelle zone antistanti le spiagge e oltre 100 mt. Dalle coste a picco sul mare. La distanza tra lo sciatore ed il natante che traina non deve essere inferiore a 12 mt. pertanto, il cavo di traino deve essere di lunghezza adeguata.

PESCA SUBACQUEA :

Valgono le seguenti norme:

1. a distanza superiore a mt.500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti
2. a distanza superiore a mt.100 dalle reti da posta dei pescatori professionisti;
3. dal sorgere del sole al tramonto del sole;
4. senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione

Divieti:

1. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica;
2. E' fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile a 300 metri, la quale dovrà essere issata sul natante nel caso che venisse da questo accompagnato;
3. Il subacqueo non deve allontanarsi da un raggio di 50 mt. a partire dal mezzo nautico che porta la suddetta bandiera;
4. La pesca con fucile subacqueo è consentita solo se si è maggiori di anni 16;
5. Il pescatore subacqueo può raccogliere pesci e molluschi cefalopodi (polpi, seppie, calamari) in quantità massima complessiva di Kg. 5 giornalieri. Su ciascun mezzo nautico è consentito trasportare fucili per la pesca subacquea e apparecchi dotati solo di una bombola della capacità massima di 10 litri (fermo restando il divieto di utilizzo di quest'ultimi per la pesca subacquea. Il subacqueo durante l'attività di pesca deve essere seguito sempre da un mezzo nautico con una persona a bordo pronta ad intervenire in caso d'emergenza.

NORMATIVA VIGENTE: DOCUMENTI E DOTAZIONI

Il nuovo regolamento di sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 1999 n. 295, fatta eccezione per le nuove norme che attribuiscono piena responsabilità allo skipper, all'inserimento di tre nuove fasce di navigazione che si aggiungono alle precedenti, non presenta variazioni sostanziali. Come previsto le unità da diporto sono definite come segue:

Natanti: tutte le unità aventi lunghezza fino a mt. 7.0 f.t., se a motore e fino a mt. 10.00 f.t. se a vela con o senza motore ausiliario, e i motovelieri.

Imbarcazioni : tutte le unità aventi lunghezza superiore a mt. 7.50 se a motore e mt. 10.00 se a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri fino a mt. 24.00 f.t.

Navi: le unità a motore e a vela con motore ausiliario o motovelieri aventi lunghezza superiore a mt. 24.00 f.t.